

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3594

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

FERRI, FRATE, BALDINI

Modifiche all'articolo 1-*bis* del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, in materia di procedura straordinaria per l'assunzione di docenti di religione cattolica, nonché all'articolo 2 della legge 18 luglio 2003, n. 186, in materia di incremento della dotazione organica

Presentata il 5 maggio 2022

ONOREVOLI COLLEGHI! — Gli insegnanti di religione cattolica soffrono una condizione di precarietà lavorativa che si trascina ormai da molti anni. Infatti, è dal 2004 che non vengono indetti i concorsi dedicati all'immissione in ruolo dei docenti di religione, benché il legislatore sia intervenuto con la legge 18 luglio 2003, n. 186, stabilendo una cadenza triennale dei concorsi e, in armonia con la direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, ha indicato la necessità della stabilizzazione del personale docente di religione con oltre trentasei mesi di servizio, anche a fronte del riconoscimento che la qualifica di docente di

religione cattolica costituisce titolo di abilitazione all'insegnamento, così come chiarito dal Consiglio di Stato con un parere del 4 marzo 1958.

È opportuno ricordare, inoltre, che il concorso che avrebbe dovuto svolgersi entro il 2020 — ai sensi dell'articolo 1-*bis* del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159 — è stato dapprima posticipato al 31 dicembre 2021 — ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 31 dicembre 2000, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21 — e poi ulteriormente rinviato al 2022 ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito,

con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15.

Sul precariato dei docenti di religione con oltre trentasei mesi di servizio si è pronunciata la Corte di giustizia dell'Unione europea, con la sentenza del 13 gennaio 2022 nella causa C-282/19, emessa a seguito della domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal tribunale di Napoli ai sensi dell'articolo 267 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, riaffermando il principio dell'illegittimità della reiterazione dei contratti a tempo determinato, soprattutto laddove l'incarico annuale viene assegnato per rispondere a carenze strutturali e permanenti, e non quindi provvisorie.

Altra importante ed attenta valutazione della Corte di giustizia dell'Unione europea è l'aver precisato che la questione dell'assunzione dei docenti di religione non intacca i rapporti tra Stato italiano e Chiesa cattolica, né tantomeno la facoltatività dell'insegnamento della religione cattolica, poiché in questo caso si tratta di tutelare una classe di lavoratori, quali sono gli insegnanti, a prescindere dalla materia che insegnano.

Ancora, la Corte ha precisato che il rapporto di fiducia che lega l'insegnante di religione cattolica e il vescovo certamente investe la questione dell'idoneità e/o dell'eventuale revoca, ma non la tipologia del contratto di lavoro degli insegnanti di religione cattolica nelle istituzioni scolastiche statali. Tant'è che essa (idoneità o sua revoca) è applicata sia agli insegnanti di religione di ruolo che a quelli non di ruolo. Pertanto, il precariato degli insegnanti di religione cattolica dev'essere risolto e superato secondo gli stessi criteri utilizzati, in questi anni, per i docenti precari di tutte le altre discipline.

La misura preventiva ed efficace per eliminare il ricorso abusivo a contratti a tempo determinato secondo le norme dello Stato italiano, afferma ancora la Corte, è la conversione del contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato. La Corte evidenzia che la procedura di assunzione dei docenti di religione non rientra tra le materie oggetto di intesa di

cui al numero 5 del protocollo addizionale annesso all'accordo che apporta modificazioni al Concordato lateranense, in relazione all'articolo 9 della legge 25 marzo 1981, n. 121. Pertanto, va affermata la competenza esclusiva dello Stato nel definire le modalità contrattuali di assunzione del personale docente di religione.

Con riferimento all'organico dei docenti di religione è bene precisare che esso è distinto da quello degli altri docenti della scuola italiana. Per di più, secondo le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 399, i docenti di religione, che coprono attualmente i posti sopra descritti, al quinto anno di insegnamento hanno diritto all'inquadramento economico e alla progressione economica di carriera come il personale a tempo indeterminato.

Per quanto riguarda l'immissione in ruolo, l'attuale sistema – determinato dall'articolo 2 della legge n. 186 del 2003 – prevede un'immissione pari al 70 per cento dei posti disponibili nell'ambito dell'organico di diritto; mentre per il rimanente 30 per cento dei posti vacanti e disponibili si provvede tramite il conferimento di incarichi annuali. Con la presente proposta di legge si intende rideterminare la predetta percentuale nella misura del 90 per cento dell'organico di diritto. Tale norma si rende necessaria perché la maggior parte dei docenti di religione precari è costituita da personale laico, che vanta un'anzianità di servizio superiore a quindici/venti anni.

Pertanto, con la presente proposta di legge si prevede l'attivazione di una procedura straordinaria di assunzione a tempo indeterminato di personale docente di religione, attraverso modifiche ai commi 1 e 2 dell'articolo 1-bis del decreto-legge n. 126 del 2019, stabilendo che l'assunzione del personale docente di religione con trentasei mesi di servizio attraverso la procedura straordinaria deve avvenire analogamente a quanto previsto dalla legge 13 luglio 2015, n. 107.

Si prevede, inoltre, che le graduatorie frutto della procedura straordinaria saranno utilizzate annualmente sino a totale esaurimento.

Si precisa che l'aumento dei posti da destinare all'immissione in ruolo dall'attuale 70 per cento (circa 6.581 posti) al 90 per cento (11.459 circa) non comporterà un incremento di spesa, ma una riduzione di spesa della voce di bilancio del Ministero dell'istruzione relativa agli insegnanti a tempo determinato con contratto annuale e un incremento (sostanzialmente equivalente) della voce docenti di religione a tempo indeterminato.

L'attivazione della procedura di assunzione e l'incremento di posti di ruolo pre-

visti dalla presente proposta di legge permetteranno l'immissione in ruolo di tale personale – così come è avvenuto per i docenti di religione assunti a tempo indeterminato a seguito del concorso del 2004 ad invarianza di spesa. La garanzia dell'invarianza di spesa discende d'altronde dalla norma di cui all'articolo 1-*bis*, comma 4, del decreto-legge n. 126 del 2019, che stabilisce che l'assunzione dei docenti di religione debba avvenire «nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 1-*bis* del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: «previa intesa con il Presidente della Conferenza episcopale italiana,» sono soppresse e le parole: «dal 2021/2022 al 2023/2024» sono sostituite dalle seguenti: «dal 2022/2023 al 2024/2025»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il Ministro dell'istruzione è autorizzato a bandire, contestualmente al concorso di cui al comma 1, una procedura straordinaria riservata ai docenti di religione cattolica che sono in possesso di uno dei titoli di qualificazione professionale previsto dai punti 4.2. e 4.3 del decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2012, n. 175, e dell'idoneità rilasciata dall'ordinario diocesano competente per territorio e che abbiano svolto almeno trentasei mesi di servizio nell'insegnamento della religione cattolica nelle scuole statali»;

c) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

«2-*bis*. Alla procedura straordinaria di cui al comma 2 è assegnato il 50 per cento dei posti vacanti e disponibili per ciascuno degli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025 e per gli anni scolastici successivi, fino a totale esaurimento di ciascuna graduatoria di merito, ferme restando le procedure autorizzatorie di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-*bis*, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

2-*ter*. Il contenuto del bando relativo alla procedura straordinaria di cui al comma 2, i termini di presentazione delle istanze, le modalità di svolgimento della prova orale

didattico-metodologica, di valutazione della stessa e dei titoli ai fini della predisposizione delle graduatorie di merito ripartite per ambiti diocesani, nonché la composizione della commissione di valutazione sono stabiliti con decreto del Ministro dell'istruzione »;

d) al comma 3, dopo le parole: « dell'espletamento del concorso » sono inserite le seguenti: « e della procedura straordinaria »;

e) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

« *4-bis.* A decorrere dal 1° settembre 2022 le procedure di reclutamento dei docenti di religione cattolica e quelle di mobilità territoriale e professionale del medesimo personale assegnano loro la titolarità sull'istituzione scolastica ».

2. All'articolo 2, commi 1, 2 e 3, della legge 18 luglio 2003, n. 186, le parole: « del 70 per cento », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « dell'80 per cento, dal 1° settembre 2023, e del 90 per cento, dal 1° settembre 2024, ».

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA



18PDL0186540